



## **LA REVISIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ACUSTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE**

### **Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 07/2017)<sup>1</sup>** *(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

La Legge 30/10/2014, n. 161 (cd. "Legge europea 2013-bis") reca all'art. 19 disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

In particolare, la disposizione elenca una serie di principi e criteri direttivi per l'adozione di decreti legislativi al fine di semplificare ed aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, nonché di renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea.

In base alla predetta delega sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 04.04.2017, n. 79, il D.Lgs. n. 41/2017 "Adeguamento della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (criteri di delega di cui all'art. 19, comma 1, lettere i), l) ed m))" ed il D.Lgs. n. 42/2017 "Armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico derivante da infrastrutture di trasporto e grandi ambienti urbani e revisione della disciplina del "tecnico competente" in acustica (criteri di delega di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h))".

Non è stato approvato invece un terzo provvedimento inizialmente annunciato - relativo alla semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (criterio di delega di cui all'art. 19, comma 1, lettera g)) - per il quale quindi è stata fatta scadere la delega<sup>2</sup>.

Il primo decreto legislativo armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'articolo 19 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 e si pone in particolare l'obiettivo di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell'Italia in materia di rumore ambientale, nonché quello di risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all'esercizio di sorgenti sonore, quali le infrastrutture dei trasporti e le attività produttive, oltre che la mitigazione dell'inquinamento acustico e la salvaguardia delle popolazioni e degli ecosistemi. Si intende inoltre regolamentare attività particolarmente sensibili al rumore ambientale e fino ad oggi escluse dalle normative quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.

Il secondo decreto reca disposizioni per far aderire la normativa italiana con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 756/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere I), L) e M) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Nello specifico ha l'obiettivo di ricondurre a norma l'insieme delle macchine rumorose operanti all'aperto, importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio per le quali

<sup>1</sup> *La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.*

<sup>2</sup> Tale decreto in materia di requisiti acustici passivi, avrebbe dovuto disciplinare la certificazione acustica degli edifici. Nello schema che venne approvato dal Consiglio dei Ministri, si stabiliva che chiunque costruisse o ristrutturasse un'intera unità immobiliare avrebbe dovuto, quindi, rispettare i requisiti acustici passivi della Legge 447/1995. In caso di ristrutturazione, l'intervento avrebbe dovuto obbligatoriamente portare ad un miglioramento delle prestazioni preesistenti. Inoltre tutti i progetti presentati ai fini della SCIA o del permesso di costruire avrebbero dovuto essere accompagnati dal certificato acustico di progetto: la relazione di progetto acustico non è altro che il documento che attesta il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, necessariamente redatto da un tecnico competente in materia. A tutto ciò avrebbe dovuto essere aggiunto il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, che doveva attestare il rispetto dei requisiti alla conclusione dei lavori.

mancava la certificazione e la marcatura CE. Si affida la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all'utenza. Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione sia nei procedimenti di autorizzazione degli Organismi di certificazione, sia per i rinnovi in concomitanza con gli accreditamenti o il loro rinnovo da parte di ACCREDIA (ente italiano di accreditamento). Viene inoltre rafforzata la disciplina sanzionatoria prevista, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.

Esso disciplina la figura professionale di tecnico competente in materia di acustica (TCA), modificando la Legge n. 447/1995, e armonizza la normativa sulla gestione del rumore ambientale, agendo sul D.Lgs. n. 194/2005.

Per quanto riguarda la disciplina nazionale in materia, si ricorda in estrema sintesi che la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico risale alla L. 26.10.1995, n. 447, che riguarda sia l'ambiente esterno sia l'ambiente abitativo, in cui sono ricompresi anche i locali pubblici, ma non l'ambiente lavorativo (per il quale il riferimento normativo di base è costituito dal Testo Unico della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008), ed i relativi provvedimenti attuativi, tra cui si segnalano in particolare il D.P.C.M. 14.11.1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*) ed il D.P.C.M. 05.12.1997 (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*). Altri provvedimenti - in tema di: rumore derivante dai grandi ambienti urbani e dalle principali infrastrutture di trasporti (D.Lgs. n. 194/2005, di recepimento della Direttiva 2002/49/CE); inquinamento acustico originato dall'esercizio delle infrastrutture aeroportuali e rumorosità degli aeromobili (D.Lgs. n. 13/2005, di recepimento della Direttiva 2002/30/CE); emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (D.Lgs. 262/2002, di recepimento della Direttiva 2000/14/CE) - sono stati in seguito emanati a completare il quadro attualmente vigente.

La delega prevista dalla L. 161/2014 al riordino della materia, è finalizzata ad assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con Direttiva 2002/49/CE del 25.06.2002 (relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e con la Direttiva 2000/14/CE del 08.05.2000 (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto).

Segue una breve sintesi dei principali criteri specifici di delega, in base ai quali sono stati emanati i decreti legislativi:

- coerenza degli strumenti di intervento e pianificazione (piani di azione e mappature acustiche);
- recepimento nell'ambito della normativa nazionale dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla L. 447/1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge;
- armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali;
- adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
- adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
- semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
- adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali contenuti dei provvedimenti approvati.

### **Inquinamento acustico da infrastrutture di trasporto e ambienti urbani e tecnico competente in acustica.**

Il D.Lgs. n. 42/2017 introduce varie modifiche al D.Lgs. n. 194/2005 ed alla L. n. 447/1995, prevedendo in estrema sintesi quanto segue:

- a) introduzione di una nuova disciplina dettagliata, ed uniforme su tutto il territorio nazionale, del "tecnico competente" in acustica ambientale, con puntuale indicazione dei titoli di studio richiesti, di contenuti ed articolazione dei corsi di formazione (almeno 180 ore di cui almeno 60 di esercitazioni pratiche) e di aggiornamento (almeno 30 ore ogni 5 anni, distribuite in un arco di almeno 3 anni). La disciplina si applicherà da subito in tutte le regioni, fatte salve le domande già presentate ed i corsi già avviati;
- b) nel caso di infrastrutture di interesse nazionale, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono la mappatura acustica entro il 30.06.2017, e successivamente ogni 5 anni;
- c) negli stessi casi di cui al punto precedente le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono i piani di azione e le sintesi entro il 18.07.2018, e successivamente ogni 5 anni;
- d) istituzione di una sanzione pecuniaria amministrativa - compresa da Euro 30.000 e 180.000 per ogni mese di ritardo - nei confronti delle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative

- infrastrutture ricadenti negli agglomerati che non adempiono agli obblighi relativi all'elaborazione e trasmissione dei dati di pertinenza;
- e) nuovi termini entro i quali bisogna comunicare alla Commissione europea i dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche le mappature acustiche e i piani d'azione;
  - f) nella determinazione dell'impatto acustico di ciascuna infrastruttura di trasporto deve essere presa in considerazione la concorrenza di altre sorgenti rumorose di natura trasportistica, ai fini delle conseguenti azioni di pianificazione in caso di superamento dei pertinenti valori limite;
  - g) gli obblighi per i gestori di infrastrutture dei trasporti, in merito alle azioni da attuare ai fini del contenimento del rumore, sorgono in caso di superamento dei valori limite stabiliti dai regolamenti previsti attuativi dell'art. 11 della L. n. 447/1995, per ciascuna tipologia di infrastruttura dei trasporti;
  - h) introduzione di una apposita disciplina a tutela dall'inquinamento acustico avente origine dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dal traffico marittimo nonché dagli impianti eolici, da adottare mediante regolamenti ministeriali;
  - i) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici.

### **Inquinamento acustico da macchine e attrezzature funzionanti all'aperto.**

Il D.Lgs. n. 41/2017 introduce varie modifiche al D.Lgs. n. 262/2002, prevedendo in estrema sintesi quanto segue:

- a) nuove modalità di individuazione del soggetto su cui ricadono gli obblighi destinati a chi immette in commercio macchinari o attrezzature oggetto della normativa;
- b) revisione della disciplina degli organismi di certificazione che svolgono le procedure di valutazione di conformità di macchinari e attrezzature, con individuazione dei requisiti minimi di attrezzature e risorse umane;
- c) apposita sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto che immette in commercio macchinari o attrezzature per i quali sia stato accertato il superamento dei livelli massimi di potenza sonora.

### **F.A.Q.**

#### **• Cosa si intende nel Decreto 42/2017 per "zona silenziosa in aperta campagna"?**

Per "zona silenziosa in aperta campagna" si intende una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale - ovvero, qualora la zona ricade nell'ambito territoriale di più regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.

#### **• Nel Decreto n. 42/2017 è stabilito un obbligo di trasmettere la mappatura acustica?**

Sì. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.

#### **• Cosa deve contenere la comunicazione?**

La comunicazione deve includere anche tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocità, nonché, in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorità responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza. Le mappature acustiche devono essere redatte in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ferma restando la tempistica, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le regioni o le province autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione. Nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le regioni o le province autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I piani d'azione recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni. Per le finalità le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, nonché per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonché i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
- b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
- c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

Per le finalità predette dal decreto, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).

#### • **Sono stabilite delle sanzioni per l'inadempimento agli obblighi predetti?**

Sì. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.

#### • **E' istituita la Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico: quali compiti svolge?**

E' istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

La Commissione svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di:

- a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE;
- b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;
- c) coerenza dei valori di riferimento cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE;
- d) modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica;
- e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di semplificazione.

#### • **La Commissione da quanti membri è formata?**

La Commissione è costituita con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica è nominato un supplente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca le riunioni della Commissione. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

#### • **Cosa si intende per "sorgente sonora specifica"?**

Per "sorgente sonora specifica" si intende una sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

#### • **Cos'è il valore di attenzione e il calore limite di immissione specifico?**

Il valore di attenzione è il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 del Decreto n. 42/2017. Il valore limite di immissione specifico è il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate



con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

• **Tutti i comuni devono presentare una relazione sullo stato acustico del comune stesso?**

Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal Consiglio Comunale ed è trasmessa alla Regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto. In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui al Decreto n. 42/2017, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

• **Sono previste delle sanzioni in caso di emissioni sonore che superino i valori limite?**

Sì. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero Dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza. Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento. L'obbligo di accantonamento non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della Salute, delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Difesa, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dello Sviluppo Economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici.

• **Nel Decreto n. 42/2017 è stabilita anche la disciplina in caso di emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche o sportive in generale?**

Sì, nel decreto è stabilita anche la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche. Con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.

• **La professione di tecnico competente in acustica è organizzata da un ordine?**

No. Il Decreto n. 42/2017 stabilisce i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco è presentata secondo le modalità di cui all'allegato 1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell'elenco di cui al comma 1, cui è dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero d'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonché, ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono

richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.

Le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonché per l'aggiornamento professionale sono disciplinate all'allegato 1 al decreto n. 42/2017.

#### • Quali sono i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei tecnici acustici?

All'elenco può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;
- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;
- c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
- d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione.

La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:

- 1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
  - 2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
  - 3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
  - 4) redazione di piani di risanamento;
  - 5) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;
- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.

L'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 è verificata dalla regione o provincia autonoma.

Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.

#### • Cos'è il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento?

Presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di:

- a) monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi alla regione, per le finalità di cui all'allegato 1, punto 3;
- b) favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;
- c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'articolo 22.

Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla verifica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti. Il tavolo è composto da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.

#### • Quali sono i criteri di sostenibilità economica degli obiettivi?

La sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, è disciplinata sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalità di intervento in ambienti destinati ad attività produttive per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono tali attività, in attuazione dei piani di risanamento previsti dall'articolo 7 della medesima legge e dai predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati all'introduzione di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti e all'applicazione dei valori limite in conformita' con le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto degli interventi di mitigazione acustica e tengono conto degli indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono adottate specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche al fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

*Castel San Giovanni, giovedì 13 aprile 2017*



Firmato digitalmente da  
**SILVANO GALLERATI**

Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



Aruba PEC



3

---

<sup>3</sup> Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell'originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale in tutte le sue componenti.